



FITESC
Federazione Italiana Terzo settore e Cooperazione




CIU - UNIONQUADRI
Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali



CONFEDERAZIONE ITALIANA INDIRIZZI PROFESSIONI INTELLETTUALI
C.I. - UNIONE QUADRI

CONFEDERAZIONE ITALIANA INDIRIZZI PROFESSIONI INTELLETTUALI
C.I. - UNIONE QUADRI



Handwritten signature
P. P. P. P. P.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Imprese Sociali e degli Enti del Terzo Settore

Nell'anno 2024 il giorno 4 di dicembre, in Roma presso la sede della F.I.TE.S.C.

Tra

F.I.TE.S.C., **Federazione Italiana Terzo Settore e Cooperazione** rappresentata dal Presidente Marco Bruno Flavio Mancini;

CIU – **UNIONQUADRI Confederazione Italiana di Unione delle professioni intellettuali**, rappresentata dal Segretario Generale, dott.ssa Gabriella Ancora.

e

A.D.L.I., **Associazione Datori di Lavoro Italiani** rappresentata dal Presidente Mattia Mingardo,

Si sono apportate modifiche e integrazioni al CCNL per i dipendenti delle Imprese Sociali e degli Enti del Terzo Settore.

F.I.T.E.S.C.

Marco Bruno Flavio Mancini



Marco Bruno Flavio Mancini

CIU - UNIONQUADRI

Dott.ssa Gabriella Ancora



Gabriella Ancora

A.D.L.I.

Mattia Mingardo

A.D.L.I.
Associazione Datori di Lavoro Italiani

35129 Padova
P.IVA: 92278440281
Numero Verde: 800974401

Mattia Mingardo

Articoli come modificati:

Art. 2 - Diritti Sindacali e di Associazione

Ciascun dipendente potrà usufruire, nel corso dell'anno, di permessi sindacali nei limiti di 10 (dieci) ore, a titolo di diritto d'assemblea, che saranno richiesti al datore di lavoro dalle OO.SS. stipulanti il presente Contratto Collettivo.

I lavoratori dipendenti, in relazione alle ore di permesso di cui sopra, percepiranno un rimborso pari alla retribuzione delle ore di permesso usufruito. Siffatto rimborso è escluso dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 318, del 14 giugno 1996, convertito con modificazione in Legge 29 luglio 1996, n. 402.

Le ore di permesso sono da considerarsi facenti parte dell'orario di lavoro.

L'assemblea si svolge, di norma, al di fuori dei locali dell'Ente ma, in presenza di locali idonei, può svolgersi anche all'interno degli stessi previo accordo tra datore di lavoro e dipendenti secondo quanto disposto dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300.

In applicazione della Legge 20 maggio 1970, n. 300, le OO.SS. firmatarie del presente contratto, possono, negli Enti con più di 15 (quindici) e fino a 100 (cento) lavoratori dipendenti, designare 1 (uno) rappresentante sindacale; negli Enti da 101 (centouno) a 300 (trecento) lavoratori dipendenti possono designare 3 (tre) rappresentanti sindacali e, oltre tale ultima soglia, ogni 300 (trecento) dipendenti, possono designare 3 (tre) rappresentanti sindacali.

Ai Dirigenti delle rappresentanze sindacali, saranno concessi permessi retribuiti per le loro funzioni, nel numero di sette ore mensili.

I dirigenti sindacali facenti parte di organismi direttivi provinciali, regionali e nazionali delle OO.SS. stipulanti usufruiranno di una serie di permessi retribuiti, nel limite complessivo di 7 (sette) ore per ciascun dipendente. Le organizzazioni sindacali stipulanti il presente Contratto Collettivo dovranno richiedere i permessi sindacali per iscritto e con almeno 2 (due) giorni di anticipo.

Per i dipendenti chiamati a ricoprire cariche direttive sindacali di segreteria o cariche come dirigenti nazionali dei lavoratori o cariche pubbliche elettive si fa riferimento all'art. 31 della Legge 300/1970.

Per quanto riguarda i contributi sindacali, in ogni caso è assicurato alle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL il servizio gratuito di riscossione e versamento delle quote sindacali.

I lavoratori hanno facoltà di delegare la propria organizzazione sindacale alla riscossione, presso il proprio datore di lavoro, di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dagli organi statuari. I datori di lavoro che applicheranno il presente CCNL sono tenuti a versare la quota del tesseramento trattenuti sulle retribuzioni dei propri dipendenti secondo le modalità indicate nelle deleghe sindacali presentate.

- quota di servizio contrattuale e sindacale

A titolo di assistenza sindacale e contrattuale garantita dalla F.I.TE.S.C. o dalla CIU-UNIONQUADRI, ai lavoratori viene stabilito il pagamento della quota di tesseramento dell'ammontare di € 10,00 mensili per ciascun lavoratore.

Il pagamento della quota di tesseramento suddetta è a carico di ciascun lavoratore. Le aziende provvederanno a trattenere detti importi all'atto del pagamento della retribuzione ai lavoratori e quindi a versare mensilmente i contributi suddetti alla F.I.TE.S.C. se iscritto al sindacato F.I.TE.S.C. entro e non oltre il 15 del mese successivo a quello di pertinenza e a mezzo bonifico all'iban IT65N0503415701000000000932 con causale "versamento contributo mensile di assistenza sindacale e contrattuale"

o alla CIU-UNIONQUADRI se iscritto al sindacato CIU-UNIONQUADRI entro e non oltre il 15 del mese successivo a quello di pertinenza e a mezzo bonifico all'iban IT30C0200805323000105960265 con causale "versamento contributo mensile di assistenza sindacale e contrattuale.

Gli Enti consegneranno ai lavoratori dipendenti l'apposito modulo che consente al lavoratore di rifiutare tale richiesta e che dovrà essere consegnata, in caso di adesione, agli Enti entro il mese di febbraio successivo alla data di sottoscrizione del presente CCNL.

Gli Enti daranno tempestiva comunicazione delle trattenute effettuate alle OO.DD. di riferimento.

- assistenza sindacale e contrattuale datoriale

A titolo di assistenza sindacale e contrattuale garantita dall'A.D.L.I. ai datori di lavoro, viene richiesto agli stessi il pagamento della quota di tesseramento dell'ammontare di € 10,00 mensili.

Il pagamento della quota di tesseramento suddetta verrà versata dall'azienda ogni semestre a partire da quello di pertinenza e a mezzo bonifico all'iban

IT62N0538762962000047672739 con causale "versamento contributo semestrale di assistenza sindacale e contrattuale".

Le Parti, non potendo ignorare che attualmente la funzione attribuita alla contrattazione collettiva non è più di esclusiva natura retributiva né si limita a una mera disciplina del rapporto di lavoro, ma si configura come un complesso e ordinato apparato negoziale, che comporta la condivisione di obiettivi, strategie e comportamenti, tutti mirati al miglioramento degli assetti economici e sociali del paese e alla salvaguardia dei livelli occupazionali, concordano, in coerenza con lo spirito di cui alla premessa, di assegnare al presente CCNL anche il ruolo di strumento di documentazione e di lavoro, finalizzato a estendere a ogni livello la rappresentanza delle parti firmatarie e ad attivare e stimolare lo spirito di servizio a favore dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Art. 9 – Ente Nazionale Bilaterale (TE.SE.CO.)

Le Parti stipulanti il presente Contratto Collettivo aderiscono all'Ente Nazionale Bilaterale TE.SE.CO..

L'Ente Bilaterale provvederà, oltre alle competenze specifiche, anche a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge quali l'art. 1, co. 1175 e 1176, Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La mancata adesione al TE.SE.CO. comporterà l'inapplicabilità del presente CCNL.

Il contributo mensile da destinare in favore del TE.SE.CO. Nazionale per il tesseramento è stabilito nella misura di euro 3,00 (€tre/00) a carico del datore di lavoro per ciascun dipendente e per le mensilità previste dal presente CCNL.

Le aziende provvederanno a versare il contributo mensile in argomento al suddetto Ente entro e non oltre il 15 del mese successivo a quello di pertinenza e a mezzo bonifico all'IBAN IT85B0303215700010001071199 con causale "versamento contributo mensile finanziamento ente bilaterale".

L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d'importo mensile pari ad € 25,00 lordi.

L' E.D.R. di cui al comma precedente, viene corrisposto per tutte le mensilità previste nel CCNL e non è utile ai fini del computo di qualsiasi istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

14.B. Contatto di apprendistato professionalizzante: qualifica attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale: durata da due a sei anni (giovani dai 18 ai 29 anni);

Le Parti convengono quanto segue:

1. La durata del contratto di apprendistato è fissata in:
 - a) 36 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nei livelli I, II, III, IV, V;
 - b) 24 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nel livello VI, VII e VIII.
 La presente disposizione annulla e sostituisce le previsioni di cui all'art. 14, punto "I" del CCNL.
2. L'inquadramento e il relativo trattamento economico sono così determinati:

LIVELLI	DURATA Mesi	1° Periodo Mesi	2° Periodo Mesi	3° Periodo Mesi
I	36	12	12	12
II	36	12	12	12
III	36	12	12	12
IV	36	12	12	12
V	36	12	12	12
VI	24			24
VII	24			24
VIII	24			24

Per il primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto quello di destinazione finale;

Per il secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale;

Per il terzo ed ultimo periodo: inquadramento al livello di destinazione finale.

3. Nei confronti di ciascun apprendista il datore deve erogare un monte ore di formazione interna o esterna pari a 60 ore medie annue retribuite (per i livelli I, II e III) e di 48 ore medie annue retribuite (per i livelli IV, V, VI e VII) computate a tutti gli effetti nell'orario di lavoro (ivi comprese la formazione teorica iniziale prevista dall'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011) per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche. Tale formazione sarà integrata dall'offerta formativa pubblica, ove esistente, prevista dalle Regioni per l'acquisizione di competenze di base e trasversali.
4. La formazione potrà essere erogata, in tutto o in parte, all'interno dell'Ente datoriale interessato, presso altro Ente collegato ovvero, su base territoriale, mediante strutture dei riferimenti datoriali degli Enti medesimi o dell'ente bilaterale TESECO. La formazione può essere svolta in aula, on the job o tramite lo strumento della formazione a distanza (FAD) e/o e-learning.

La proiezione nel 2025 su base istat:



Livello	Minimale
I (Direzione)	1.991
II (Quadri)	1.814
III	1.683
IV	1.636
V	1.600
VI	1.565
VII	1.529
VIII	1.494

Aumenti periodici di anzianità

L'anzianità di servizio decorre dal giorno dell'assunzione.

Gli aumenti periodici biennali sono pari al 2% (due per cento) della paga nazionale e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del biennio.

Al lavoratore dovranno essere corrisposti un totale di 5 (cinque) scatti biennali di anzianità.



1.991	I (Direzione)
1.814	II (Quadri)
1.683	III
1.636	IV
1.600	V
1.565	VI
1.529	VII
1.494	VIII

5. La formazione sarà registrata nel libretto formativo del cittadino. In attesa della piena operatività del libretto formativo la registrazione della formazione potrà avvenire anche attraverso supporti informatici e fogli firma che attestino l'avvenuta formazione.
6. Nel ribadire che il Contratto Collettivo è applicabile esclusivamente dagli Enti aderenti alle organizzazioni datoriali e in regola con il pagamento dei contributi di assistenza contrattuale, il datore di lavoro richiederà al TESECO nazionale – o alle relative articolazioni territoriali, ove costituite - il parere di conformità sul piano formativo individuale relativo ai contratti di apprendistato.

Il TESECO, entro 30 giorni dal presente accordo, fisserà le modalità di attuazione relative al rilascio del parere di cui al presente articolo, fermo restando il principio per cui, decorsi 15 giorni dalla richiesta di parere senza diniego, esso sarà comunque acquisito.

7. Per quanto non previsto dal presente accordo si farà riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

Resta inteso che, qualora intervenissero sostanziali modifiche legislative sull'Istituto dell'apprendistato, le parti si incontreranno tempestivamente per recepire e concordare le opportune armonizzazioni relative ai contenuti del presente accordo.

Art. 44 – Trattamento economico

La normale retribuzione del lavoratore dipendente è costituita dalle seguenti voci:

- paga base nazionale conglobata di cui al presente Contratto Collettivo;
- eventuali scatti di anzianità, di cui presente Contratto Collettivo;
- eventuali altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva sia nazionale che territoriale o aziendale, di cui al presente Contratto Collettivo.

La quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 173 (centosettantatré).

La quota giornaliera della retribuzione si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26 (ventisei).

Al personale normalmente adibito a operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità per errori, che comportano l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete una indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 3% (tre per cento) mensile della paga base nazionale.

Minimali retributivi:

Con decorrenza dalla data di stipula del presente Contratto Collettivo:

Livello	Minimale
I (Direzione)	1.933
II (Quadri)	1.761
III	1.634
IV	1.588
V	1.553
VI	1.519
VII	1.484
VIII	1.450